

VERBALE DI INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DI FORME DI SUPPORTO ALLE
CATEGORIE A RISCHIO PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA'

TRA

REGIONE TOSCANA

ANCI

GRANDE DISTRIBUZIONE

VISTO:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, fra l'altro, che chiunque avesse fatto ingresso in Toscana negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, avrebbe dovuto comunicare tale circostanza, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario;
- l'ordinanza n.7 del 4 Marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.8 del 6 Marzo 2020, n. 9 del 09 Marzo 2020 e n. 10 del 10 Marzo 2020 aventi ad oggetto “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che i sopra citati atti dispongono particolari misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale, tra le quali la raccomandazione ad alcuni soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria di rimanere presso il proprio domicilio, nonché il divieto assoluto mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

CONSIDERATO, altresì, l'opportunità che anche gli anziani e gli altri soggetti rientranti nelle categorie a rischio limitino al massimo le uscite dal proprio domicilio;

CONSIDERATO che molte persone anziane e disabili, che vivono situazioni di solitudine e di fragilità, con problematiche di salute tali da non potere provvedere autonomamente al reperimento di generi alimentari, o che non possono contare sull'aiuto di familiari, e la cui condizione è aggravata dalle misure restrittive precauzionali, previste dai decreti governativi, che invitano a non uscire dalla propria abitazione;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale nella seduta del 12 Marzo 2020 ha assegnato 3 milioni di euro alle Zone distretto e Società della salute per l'attivazione del servizio spesa a domicilio, a sostegno di anziani fragili e con temporanea limitazione di autonomia in seguito alle misure restrittive predisposte dal Governo, per contrastare la diffusione del Coronavirus;

RITENUTO che le Zone distretto e le Società della salute, in collaborazione con le istituzioni, i soggetti del terzo settore e il volontariato e con il coinvolgimento di Anci Toscana, stanno predisponendo tutte le azioni necessarie per fornire il migliore supporto possibile alle persone anziane in difficoltà, conosciute dai servizi socio sanitari territoriali o individuate in seguito a nuove segnalazioni di bisogno;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

1. I Comuni si impegnano a organizzare e coordinare i soggetti del terzo settore e del volontariato per garantire un supporto alle categorie a rischio di cui in premessa e, comunque, alle persone che non possono uscire dal proprio domicilio e che non possono contare sull'aiuto di familiari o conoscenti, per garantire la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità, in collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul proprio territorio.

2. La Regione Toscana, tramite la Sala Operativa Regionale, garantisce il supporto e il coordinamento della sopra citata attività di supporto all'acquisto di beni di prima necessità, nonché, tramite le Zone distretto e la Società della salute, la copertura finanziaria dei relativi fabbisogni.

3. La Grande Distribuzione, considerate le limitazioni di accesso poste dal Dpcm del 11/03/2020, si impegna ad assicurare corsie preferenziali ai volontari per l'acquisto dei beni per conto delle persone rientranti nelle categorie a rischio e, comunque, di quelle non aventi altra alternativa per procurarsi tali beni di prima necessità, nonché ogni altra forma di facilitazione necessaria, garantendo in ogni caso la consegna dei beni ai volontari.

4. Al fine di consentire il più efficiente svolgimento del servizio i Sottoscrittori del presente atto si impegnano in ogni caso a garantire il rifornimento dei beni di prima necessità alle persone aventi diritto nelle forme e nei modi eventualmente anche concordati a livello locale fra i Centri Operativi Comunali e i Negozi della Grande Distribuzione.

FIRENZE, __ Marzo 2020

REGIONE TOSCANA

ANCI

GRANDE DISTRIBUZIONE
